

Associazione ricreativa, ambientalista e culturale CANOA CLUB BOSISIO

S T A T U T O

Art. 1) FONDAZIONE. SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita in Bosisio Parini (LC), l'Associazione ricreativa ambientalista, culturale e ricreativa denominata "Canoa Club Bosisio", Associazione senza finalità di lucro.

Art. 2) SCOPI

Gli scopi del C.C.B. sono:

- a) Promuovere attraverso l'utilizzo delle canoe, la conoscenza diretta del lago di Pusiano e delle sue sponde le sue caratteristiche e bellezze;
- b) Sostenere e favorire la tutela della natura e dell'ambiente in particolar modo la specificità del lago di Pusiano, per mezzo di manifestazioni mostre incontri;
- c) Organizzare eventi culturali di vario genere;
- d) Svolgere qualsiasi altra attività utile per il raggiungimento dei fini sociali.

Art. 3) SOCI

Possono essere soci del C.C.B. tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi.

I soci sono tutti coloro che, fatta regolare domanda, accettano lo statuto del C.C.B. e pagata la quota associativa annuale, vengono ammessi a far parte dell'Associazione per decisione insindacabile del Consiglio.

L'importo della quota annuale di associazione, i termini di pagamento e il costo per i servizi personali offerti sono stabiliti (di massima annualmente) dal Consiglio Direttivo a norma di regolamento.

La qualifica di socio si acquisisce dietro presentazione di domanda sottoscritta e redatta su apposito modulo predisposto dal Consiglio. La domanda dovrà essere esaminata, accettata o rifiutata dal Consiglio stesso, con giudizio inappellabile.

I soci esonerano dal momento dell'iscrizione, i componenti del Direttivo del C.C.B. da qualsiasi responsabilità per danni che potessero derivare alle persone o alle cose a seguito di fatti direttamente o indirettamente attinenti all'attività dell'Associazione. Quanto sopra resta valido anche per le attività svolte fuori sede.

Art. 4) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- di mantenere con gli altri associati e con tutti i partecipanti a manifestazioni esterne un atteggiamento fraterno e leale, di rispetto e di collaborazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 5) - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno
- per esclusione;
- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 6) - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività e perseguimento delle finalità statutarie, da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazione e legati;

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio: feste, sottoscrizioni annuali anche a premi, tesseramenti annuali); [proposta: per esempio: feste, sottoscrizioni anche a premi, tesseramenti annuali]
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7) ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) il Presidente,
- b) il Consiglio Direttivo:
- c) l'Assemblea Generale dei soci;
- d) il Collegio dei Sindaci.

Art. 8) PRESIDENTE.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci e dura in carica 4 anni e fino all'Assemblea che approva il bilancio del secondo anno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del C.C.B. e gli è affidata la direzione e la sorveglianza morale dell'Associazione unitamente al Consiglio Direttivo.

Al Presidente sono attribuite tutte le potestà da esercitare entro i limiti del presente Statuto, inoltre egli vigilerà affinché l'attività interna ed esterna dell'Associazione sia rivolta esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Presidente la firma degli atti sociali. Il Presidente può contemporaneamente delegare, in tutto o in parte, le sue facoltà al Vice-Presidente.

Art.9) CONSIGLIO DIRETTIVO.

E' formato dal Presidente e da un minimo di tre ad un massimo di sette Consiglieri, eletti tra i soci dall'Assemblea Generale, e dura in carica 4 anni. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario ed un Economo con funzioni anche di Tesoriere ed elegge tra i consiglieri un Vice-Presidente.

In particolare al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- a) organizzare l'attività per conseguire gli scopi dell'Associazione;
- b) colmare le eventuali lacune del presente Statuto;
- c) convocare le assemblee dei soci, sia ordinarie che straordinarie;

- d) affidare a determinati soci, incarichi particolari per il buon andamento dell'Associazione, delegando eventualmente ad essi alcune facoltà spettanti al Consiglio Direttivo stesso;
- e) decidere sui reclami o sulle proposte presentate dai soci;
- f) in caso di impossibilità da parte del Vice-Presidente, spetta al Consiglio l'esercizio temporaneo delle funzioni del Presidente nel caso di suo impedimento. In tal caso, il Consiglio sarà presieduto dal membro più anziano per appartenenza e tutti gli atti sociali dovranno portare la firma di due membri del Consiglio stesso. Inoltre il Consiglio, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fissata al 31 maggio di ogni anno, predispone, anche tramite l'Economo, il bilancio consuntivo dell'anno precedente, ed il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tali bilanci devono essere sottoposti all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, nella sua prima convocazione valida. Le decisioni del Consiglio, sono valide se approvate dalla maggioranza dei suoi membri; in caso di parità decide il voto espresso dal Presidente.

Art. 10) ASSEMBLEA GENERALE.

L'Assemblea Generale dei soci è costituita dai soci in regola con i pagamenti e vi partecipano con diritto di voto tutti i soci che hanno compiuto i diciotto anni di età.

Il socio può affidare il mandato di rappresentanza e di voto ad un altro socio che sia in regola con i pagamenti. Ogni socio non può tuttavia far valere nell'Assemblea più di un mandato di rappresentanza e di voto.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio, almeno una volta all'anno ed entro quattro mesi dalla scadenza dell'esercizio sociale, nonché ogni volta che la convocazione sia richiesta da almeno un quinto della totalità dei soci maggiorenni. L'Assemblea Generale è valida, in prima convocazione, con la presenza del 50% dei soci maggiorenni e, in seconda convocazione, con la presenza pari a qualsiasi percentuale dei soci. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea, sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Sono demandati all'Assemblea Generale dei soci:

- 1) l'elezione del Presidente e dei Consiglieri, fatte separatamente, con due votazioni distinte durante la stessa convocazione;
- 2) l'elezione dei Sindaci;
- 3) l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo di ogni anno;
- 4) l'approvazione e le variazioni dello Statuto e del Regolamento;
- 5) lo scioglimento dell'Associazione.

Per le deliberazioni dell'Assemblea, è necessaria la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Per le modifiche dello Statuto è necessario un numero di voti che rappresenti almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 11) COLLEGIO DEI SINDACI.

Viene nominato dall'Assemblea Generale ed ha una funzione di controllo amministrativo. E' formato da due soci, privi di altre cariche societarie, e dura in carica due anni.

Art. 12) COLORI.

I colori dell'Associazione sono di scelta del Consiglio Direttivo.

Art. 13) SCIoglimento.

Qualora si verificano cause che determinano lo scioglimento dell'Associazione, lo stesso è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci con un numero di voti almeno del 50% più uno degli aventi diritto al voto. È causa di scioglimento dell'Associazione la richiesta dello stesso da parte dei soci che rappresentino almeno una quota pari ai due terzi dei soci stessi.

In caso di scioglimento, il patrimonio sociale residuo verrà devoluto per finalità di utilità generale ovvero ad Associazioni che perseguono finalità della stessa natura del C.C.B.

Art. 14) REGOLAMENTO INTERNO.

Il regolamento interno disciplina l'esecuzione del presente Statuto mediante norme particolari. Il regolamento deve essere approvato dal Consiglio.

Bosisio, 16/03/2024